

Regione Abruzzo – Delibera della Giunta Regionale 26 giugno 2001, n. 565 L.R. 28 aprile 2000, n. 76 "Norme in materia di servizi educativi per la prima infanzia" – Approvazione direttive generali di attuazione.

Art.50. Gli educatori d'infanzia

1) Gli educatori impegnati nei Servizi Educativi per la prima Infanzia, in coerenza con quanto previsto dal Decreto di Area sulla Riforma Universitaria che prevede la Laurea triennale per educatore dell'infanzia (che comprende un biennio unico e un anno di specializzazione per il nido o la scuola dell'infanzia), devono essere in possesso del Diploma di Laurea di Educatore dell'Infanzia.

2) In via transitoria e fino al quinto anno successivo alla istituzione dei Corsi di Laurea di cui al comma precedente, sono validi per l'accesso al ruolo di educatore d'infanzia anche i seguenti titoli di studio:

- a. diploma di maturità magistrale rilasciato dall'Istituto magistrale;
 - b. diploma di maturità rilasciato dal Liceo socio-psico-pedagogico;
 - c. diploma di assistente di comunità infantile rilasciato dall'Istituto professionale di Stato per assistente all'infanzia;
 - d. diploma di dirigente di comunità infantile rilasciato dall'Istituto tecnico femminile;
- ovvero, in alternativa, altro diploma di scuola secondaria superiore e attestato di qualifica rilasciato dal sistema della Formazione Professionale per profilo di "educatore dell'infanzia".

3) Nelle stesse circostanze di cui al precedente comma, sono altresì validi – e costituiscono titolo preferenziale rispetto ai titoli già nello stesso riportati – i seguenti titoli:

- a. diploma di laurea in pedagogia;
- b. diploma di laurea in scienze dell'educazione;
- c. diploma di laurea in scienze della formazione primaria;
- d. diploma di laurea in psicologia.

4) Il personale che, alla data di entrata in vigore delle presenti Direttive, presta servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato in un Servizio Educativo per la prima Infanzia svolgendo integralmente i compiti ascritti al profilo di educatore infanzia, pur non avendo titolo di studio e inquadramento corrispondente, può ottenere, secondo le indicazioni dell'articolo 13, comma 4, della Legge Regionale n. 76/2000, l'inquadramento nel profilo di educatore infanzia e nella categoria corrispondente se e in quanto ciò non contrasti con le possibilità di modifica del profilo o di riqualificazione o di progresso di carriera previste dai vigenti contratti di lavoro di settore.